COMUNE DI SANT'ANASTASIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL "GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITA'"

INDICE

ART.1 - ISTITUZIONE DEL GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ - FINALITÀ

ART.2 - RUOLO E DESTINATARI

ART.3 - AMBITO DI AZIONE DEL GARANTE

ART.4 - NOMINA E REQUISITI

ART.5 - FUNZIONI E PREROGATIVE

ART.6 - ACCESSIBILITÀ

ART.7 - PROMOZIONE DEI DIRITTI E DIFFUSIONE DI UNA CULTURA INCLUSIVA

ART.8 - ENTRATA IN VIGORE

ART.9 - REVOCA

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DEL GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ - FINALITÀ

1. Presso il Comune di Sant'Anastasia (da qui in poi Comune) è istituita, ai sensi del comma 13 dell'art. 1 dello Statuto Comunale, la figura del "Garante per i diritti della Persone con Disabilità" (da qui in poi Garante), in osservanza della Convenzione ONU delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con la legge n° 18 del 3 marzo 2009, nonché in coerenza con quanto disposto del Decreto legislativo 5 febbraio 2024, n.20, istitutiva dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, con lo scopo di perseguire la rimozione degli ostacoli, di carattere sociale e culturale, che si frappongono al riconoscimento di pari dignità e opportunità delle persone disabili, favorendo le politiche di integrazione sociale, la piena e completa fruizione dei servizi, il miglioramento dell'autonomia personale e della partecipazione alla vita attiva della propria comunità da parte delle persone disabili.

2. Il presente Regolamento definisce i compiti, le funzioni e le prerogative del Garante e ne disciplina i rapporti con l'utenza e con l'Amministrazione Comunale.

3. Il Garante è il punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità, senza peraltro sovrapporsi e/o sostituirsi ai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale.

4. Egli avrà il compito di:

a. Promuovere la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, nonché l'integrazione e inclusione sociale delle stesse.

b. Recepire le istanze dei portatori di disabilità, temporanea o permanente; Supportare e stimolare l'Amministrazione per il superamento di tutti gli ostacoli che impediscono la mobilità e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità.

c. Migliorare i rapporti tra l'Amministrazione e la con persona disabilità ed i servizi allo stesso erogati, favorendo e facilitando la più completa fruizione dei servizi offerti.

ARTICOLO 2 - RUOLO E DESTINATARI

1. Il Garante è un organo monocratico, che opera in piena autonomia politica e amministrativa, con indipendenza di giudizio e valutazione e non viene sottoposto ad alcuna forma di controllo

gerarchico e/o funzionale.

2. Il Garante si pone come punto di riferimento per le persone con disabilità, ne persegue la piena integrazione e inclusione sociale e opera per la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi, delle medesime.

3. Per il raggiungimento delle predette finalità, il Garante si avvale delle facoltà e prerogative previste nel presente regolamento e di ogni altra disposizione normativa regionale, nazionale, comunitaria e internazionale in materia.

4. Ai fini del presente regolamento sono da intendersi destinatari delle attività svolte dal Garante tutti coloro che risiedono, hanno stabile dimora o sono domiciliati temporaneamente nel territorio comunale, indipendentemente dalla nazionalità, la cui condizione di disabilità sia stata accertata ai sensi della legge 5.2.1992 n.104.

ARTICOLO 3 - AMBITO DI AZIONE DEL GARANTE

1. Il Garante esercita la sua attività, di propria iniziativa o su segnalazione, in supporto ovvero nei confronti di tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale e degli Enti, delle Istituzioni, dei Consorzi e delle società cui il Comune, a qualsiasi titolo, partecipi, nonché di tutte le forme associative con le quali il Comune collabori per l'erogazione dei servizi all'utenza.

2. Nei confronti di soggetti diversi da quelli elencati precedentemente, il Garante può svolgere funzioni di informazione, di segnalazione e di impulso.

3. Possono rivolgersi al Garante, producendo istanze e segnalazioni:

a. le persone che si trovino in condizione di disabilità, accertata ai sensi della Legge n. 104/92.

b. i familiari, i tutori, gli amministratori di sostegno, gli accompagnatori, e chiunque altro operi nell'interesse delle persone di cui al punto precedente.

c. le Associazioni e le Organizzazioni di volontariato e i Soggetti senza scopo di lucro aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità.

4. Il Garante può segnalare agli organi comunali competenti la necessità di promuovere iniziative giudiziali e può tutelare le proprie prerogative nelle forme previste dall'ordinamento.

ARTICOLO 4 - NOMINA E REQUISITI

Il Garante è nominato dal Sindaco con proprio provvedimento ed ha durata di cinque anni, rinnovabili una sola volta, tra coloro che abbiano i seguenti requisiti:

1. Aver conseguito almeno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

2. Essere residente nel comune di Sant'Anastasia.

3. Non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale.

4. Essere in possesso di una comprovata e documentata competenza, professionalità ed esperienza sociale e umana nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e di promozione dell'inclusione sociale delle stesse.

5. Ai fini della nomina e, per tutta la durata dell'incarico, il Garante deve assicurare la propria indipendenza ed imparzialità, e non deve essere portatore di interessi in conflitto con le funzioni che svolge.
L'incarico è a titolo gratuito.

ARTICOLO 5 - FUNZIONI E PREROGATIVE

1. Il Garante agevola i rapporti fra cittadinanza, Uffici e Organi dell'Amministrazione, al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'attività amministrativa, relativamente alle materie di specifica competenza, nonché al fine di consentire all'Amministrazione di adottare politiche efficaci per l'integrazione delle persone con disabilità e per il miglioramento della qualità della vita loro e delle loro famiglie ed al fine di contrastare ogni forma di discriminazione diretta o indiretta.

2. Il Garante ascolta e raccoglie le istanze dei soggetti relative a disfunzioni o anomalie nei servizi offerti, ovvero ad episodi discriminatori basati sulla disabilità avvenuti nell'ambito del territorio comunale.

3. Ove ritenuto necessario, il Garante inoltra le richieste agli Uffici competenti dell'Amministrazione Comunale, affinché gli stessi provvedano, ove possibile, a:

a. Eliminare disfunzioni, ritardi, irregolarità, eventualmente modificando/integrando atti

amministrativi assunti che, direttamente o indirettamente, causino disagio o impossibilità di accesso ai servizi da parte delle persone con disabilità.

b. Rimuovere - ove possibile - le barriere architettoniche o qualunque altro ostacolo alla mobilità delle persone con disabilità.

c. Tenere conto delle istanze delle persone con disabilità e delle Associazioni che le rappresentano nella programmazione, progettazione ed attuazione delle politiche comunali sulla disabilità, raccordandosi coi competenti assessorati.

4. Il Garante ha la facoltà di richiedere per iscritto agli Uffici e Servizi competenti notizie e chiarimenti sullo stato delle procedure di interesse, e di acquisire tutte le informazioni disponibili sulle stesse (salvo il rispetto della normativa sulla privacy); gli uffici interessati dalla richiesta sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

5. Il Garante tiene, inoltre, aggiornati gli utenti sull'andamento del procedimento per l'eliminazione di discriminazioni, barriere architettoniche o, comunque, degli ostacoli ai diritti e alla completa fruizione dei servizi relativamente alle persone disabili.

6. Il Garante informa i soggetti che hanno subito discriminazioni dirette o indirette circa la loro condizione di disabilità, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 67/2006, sulle normative vigenti in materia di disabilità e di tutela della persona disabile, indirizzandoli, se necessario, verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio, anche per interessi collettivi, per ottenere un apposito provvedimento di rimozione della misura discriminatoria.

7. Qualora la segnalazione di discriminazione o altro atto lesivo dei diritti delle persone con disabilità riguardi il comportamento di soggetti privati, ovvero soggetti pubblici differenti da quelli dell'Amministrazione Comunale, il Garante svolge funzioni di informazione degli interessati e di segnalazione e impulso nei confronti dei succitati soggetti.

8. Le segnalazioni ed istanze rivolte al Garante devono contenere una dettagliata e documentata descrizione delle carenze e/o difficoltà di accesso a servizi, ovvero evidenziare le situazioni di scarsa aderenza alle norme di legge previste per le persone con disabilità.

9. Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui fatti e sulle informazioni di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico, il quale deve, comunque, essere svolto nel rispetto della normativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali.

10. Il Garante può accedere alle informazioni riguardanti la concessione dei pubblici servizi e la libera fruizione degli stessi, nonché accertarne la qualità e la funzionalità.

11. Il Garante terrà un registro ove annotare, nel rispetto della normativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, le segnalazioni pervenute e le iniziative portate avanti durante l'esercizio delle proprie funzioni.

12. Esprime pareri, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi riguardanti i diritti delle persone con disabilità; esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali finanziate da organismi comunali ed aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità.

13. Formula proposte all'Amministrazione Comunale finalizzate ad assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, alla loro integrazione ed inclusione sociale.

14. Propone all'Amministrazione Comunale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento.

15. Collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità.

16. Collabora con il Garante nazionale, regionale e della Città Metropolitana, se istituiti.

17. Informa delle iniziative intraprese e dei risultati all'Assessore alle Politiche Sociali e gli uffici delle Politiche Sociali del Comune.

18. Formula raccomandazioni e pareri alle PA segnalate nello specifico dalla persona con disabilità e promuove campagne di sensibilizzazione e di comunicazione per creare una cultura del rispetto dei diritti dei soggetti colpiti da disabilità.

19. Resta inteso che i pareri e le raccomandazioni del Garante non sono vincolanti, salvo diversa previsione legislativa.

Il Garante dovrà inoltre:

Vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti.

ARTICOLO 6 – ACCESSIBILITÀ

1. L'Amministrazione Comunale rende disponibile al Garante:

a. Una casella di posta elettronica;

b. Una casella di posta elettronica certificata (PEC);

c. Uno spazio comunicativo istituzionale sul sito del Comune, ove è possibile consultare il presente regolamento e le notizie circa le iniziative intraprese da parte dell'Amministrazione Comunale su impulso del Garante, nonché di quelle assunte dal Garante;

d. uno spazio accessibile, su richiesta, finalizzato a svolgere le attività connesse al proprio incarico.

e. Una pagina social e un contatto WhatsApp.

2. Il Garante, nel rispetto della normativa sulla privacy, invia al protocollo comunale - entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno - una relazione annuale sulle attività svolte da illustrare successivamente nella competente Commissione Consiliare e in Consiglio Comunale, per informare delle iniziative intraprese, dei risultati ottenuti e delle proposte avanzate relative all'anno precedente. La relazione annuale viene pubblicata integralmente nello spazio comunicativo di cui al precedente comma 1, lettera c.

ARTICOLO 7 - PROMOZIONE DEI DIRITTI E DIFFUSIONE DI UNA CULTURA INCLUSIVA

1. Il Garante promuove, coordinandosi con l'Amministrazione Comunale, azioni informative e formative e forme di collaborazione inter-istituzionali quali:

a. Attività rivolte a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela, allo scopo di garantire l'informazione alle persone con disabilità ed alle loro famiglie,

anche avvalendosi delle Associazioni locali aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità.

b. Attività di promozione e di diffusione della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità rivolte alla cittadinanza ed agli operatori pubblici e privati del settore.

c. Attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e di salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento.

d. Forme di collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché con l'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita con il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, in particolare per la promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema.

e. Forme di raccordo con Organismi di tutela presenti sul territorio.

f. Forme di collaborazione con tutti gli Enti Istituzionali insistenti sul territorio comunale, al fine di favorire il miglioramento dei rapporti tra il cittadino disabile e le amministrazioni pubbliche e la più completa fruizione dei servizi offerti.

ARTICOLO 8 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 9 – REVOCA

Il Sindaco può revocare dalla carica il Garante se si accerta la mancanza di uno dei requisiti e/o per gravi o ripetute violazioni di legge.